

Codice A1807A

D.D. 11 maggio 2017, n. 1344

**D.G.R. 35-4916 del 20/04/2017. Concessione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno ex art. 4 della l.r. 16/2008, in attuazione del piano approvato con D.G.R. n. 19-4347 del 12 dicembre 2016.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di approvare l' "Avviso per la presentazione delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale (L.r. 16/2008, art. 4, D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916)" e i relativi allegati 1 "Domanda iniziale di erogazione indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno", 2 Domanda di conferma dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno " e 3 "Verbale di accertamento della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste", che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che alle spese derivanti dalla presente determinazione si farà fronte con le risorse stanziare sul capitolo 178150 "Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)", impegni 2208/2016, 2209/2016 e 2210/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 comma 1 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Per il Dirigente Responsabile  
Il Direttore  
Luigi ROBINO

Allegato

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNITÀ PER LA  
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE  
(L.r. 16/2008, art. 4, D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916)**

**1) Riferimenti normativi**

La legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) dispone, tra le altre misure, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni (articolo 4).

La D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189 ha approvato, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 (artt. 2 e 3).

La D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916 ha destinato 480.000,00 euro all'erogazione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno per l'anno 2016 in attuazione del piano approvato con D.G.R. n. 19-4347 del 12 dicembre 2016, riconoscendo un importo pari ad euro 24,00, concedibili quale indennità per ciascuna pianta di riconosciuta capacità tartufigena.

Il presente avviso è finalizzato ad individuare le piante di riconosciuta capacità tartufigena oggetto dell'erogazione.

**2) Dotazione finanziaria**

Le risorse ammontano a € 480.000,00. Le indennità saranno erogate in ragione di un importo massimo di € 24 per ogni pianta riconosciuta meritevole di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno, fatto salvo il rispetto degli impegni e delle norme nel seguito specificati.

**3) A chi si rivolge**

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i proprietari o possessori di terreni, siti in Regione Piemonte, sui quali siano radicate piante produttrici di tartufo bianco d'Alba – *Tuber magnatum* Pico.

Nella categoria sono comprese anche le associazioni di raccoglitori che conducano, a titolo di proprietà o affitto, terreni su cui sono radicate produttrici di tartufo bianco d'Alba – *Tuber magnatum* Pico.

Le piante che, se riconosciute produttrici di *Tuber magnatum* Pico, danno diritto all'indennità sono le seguenti latifoglie:

Querce: farnia (*Quercus robur*), rovere (*Quercus pætreæ*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*);

Pioppi: pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido

Salici: salicone (*Salix caprea*), salice bianco (*Salix alba*), salice da vimini (*Salix viminalis*)

Tigli: tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), tiglio selvatico (*Tilia cordata*),

Carpini: carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*);

Nocciolo (*Corylus avellana*).

La capacità tartufigena del soggetto è dimostrata dall'avvenuta raccolta, negli ultimi tre anni, di esemplari di *Tuber magnatum* Pico nell'area di presumibile sviluppo dell'apparato radicale del soggetto stesso.

L'avvenuta raccolta è accertata dalla Commissione comunale agricoltura e foreste preposta, col particolare apporto dei due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, per diretta conoscenza o per informazioni assunte dai raccoglitori stessi.

L'indennità ad ogni avente diritto può essere concessa per un numero massimo di 25 piante per ettaro, indipendentemente da come le stesse sono distribuite sul terreno tartufigeno. Sono ammesse le piante radicate a filari lungo fossi, strade o nelle zone di confine con altre particelle.

In caso di incerta attribuzione della capacità tartufigena a singoli soggetti, dovuta alla presenza di alberi ravvicinati in gruppi, il numero dei soggetti da riconoscere sarà definito in ragione di uno ogni

400 metri quadrati di area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome) del gruppo considerato, calcolato vuoto per pieno.

In modo analogo si procede quando i tartufi sono raccolti diffusamente su una intera particella (o gruppo di particelle appartenenti allo stesso richiedente) e sulla stessa (o sulle stesse) particella insiste un numero elevato di alberi, tale da rendere difficile l'identificazione.

Il numero di soggetti che danno diritto ad indennità è il quoziente intero del rapporto tra l'area della particella (o delle particelle) e l'area convenzionale attribuita ad ogni pianta tartufigena (400 m<sup>2</sup>/pianta).

#### **4) Impegni dei beneficiari**

Per accedere all'indennità il proprietario/possessore deve assumere l'impegno a conservare le piante tartufigene, secondo il piano di coltura e conservazione contenuto nella domanda di erogazione del contributo e sottoscritto dal proprietario, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno dove le piante sono radicate.

L'impegno assunto deve essere mantenuto per cinque stagioni di raccolta del *Tuber magnatum* Pico, successive alla data di presentazione della domanda.

Per poter accedere e ricevere il contributo i richiedenti, oltre agli impegni specifici sottoscritti nel piano colturale, devono assumere esplicitamente gli impegni generali di seguito elencati:

- accettare il controllo, anche mediante ispezioni, sulla sussistenza del patrimonio arboreo dichiarato e sul mantenimento degli impegni assunti, da parte della Regione Piemonte e/o dei soggetti dalla stessa incaricati;
- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti durante le varie fasi di gestione del patrimonio arboreo;
- mantenere l'impegno per il periodo stabilito, che inizia con la data di apertura del periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Pico dell'anno di presentazione della domanda e termina alla chiusura del quinto periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Pico successivo alla domanda;
- aggiornare tempestivamente i dati relativi al beneficiario in caso di variazioni, in particolare degli estremi di conto corrente sul quale effettuare l'erogazione del contributo e la situazione relativa alla titolarità di reddito d'impresa, e di darne contestuale comunicazione al Comune presso il quale la domanda è stata presentata;
- permettere la libera ricerca sulle superfici interessate ai cercatori in regola con le leggi vigenti.

#### **5) Casi di inammissibilità**

Non possono beneficiare del contributo le piante ricadenti nelle tartufaie controllate o nelle tartufaie coltivate ai sensi dell'art. 5 della l.r. 25 giugno 2008 n. 16 e in generale dove non siano permesse la libera ricerca e la raccolta.

Non verranno prese in considerazione le domande:

- pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso o redatte su modulistica diversa da quella prevista dal medesimo;
- recanti correzioni, cancellazioni o abrasioni sul modulo di domanda, tali da rendere incomprensibile quanto viene sottoscritto;
- incomplete in quanto non corredate da tutta la documentazione obbligatoria prevista;
- palesemente in contrasto con gli indirizzi e le finalità dell'impegno e con le specifiche normative di legge;
- prive dei dati necessari per la valutazione.

Non saranno riconosciute valide le istruttorie effettuate dalle Commissioni comunali agricoltura e foreste del Comune non integrate dai due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale, o dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.

I nominativi dei due rappresentanti dei raccoglitori che integrano la Commissioni dovranno essere riportati sul verbale di accertamento unitamente alla denominazione dell'Associazione che li ha designati.

## **6) Come aderire**

La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore, al comune nel cui territorio sono radicate le piante oggetto della domanda stessa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U. della Regione Piemonte.

La domanda deve essere redatta secondo il modello "Domanda iniziale di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno (allegato A), che contiene la proposta di piano di coltura e conservazione.

Alla domanda devono essere allegati:

- l'estratto di mappa catastale, relativo alle particelle interessate;
- la fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.

## **7) Istruttoria e procedure di controllo del rispetto degli impegni**

Il comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di istruirle, indicando nella colonna H il numero di piante ammesse per ciascuna particella catastale, e di compilare il verbale di accertamento (allegato B).

Acquisiti i verbali di accertamento redatti dalla Commissione, il comune trasmette copia delle domande complete di piano di coltura e conservazione, degli allegati estratti di mappa catastale e fotocopie di un valido documento di identità, insieme al verbale sopra citato, alla Regione Piemonte – Settore Foreste che, dopo gli opportuni controlli tecnici e amministrativi, effettuati avvalendosi di IPLA ai sensi della convenzione sottoscritta in data 22/12/2016 e repertoriata al n. 432-016, provvederà all'approvazione dell'elenco generale dei beneficiari e alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

La Regione Piemonte provvederà ad effettuare controlli in loco sul 5% delle domande accolte, per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità l'indennità, se già percepita, dovrà essere restituita.

Il campione da sottoporre a controllo in loco verrà individuato considerando i seguenti fattori:

- i comuni dove le piante riconosciute sono più numerose,
- i comuni dove il numero medio di piante riconosciute per singola domanda è più consistente,
- i beneficiari con il maggior numero di piante riconosciute idonee, anche se ricadenti su più comuni;
- una quota casuale per assicurare controlli a rotazione su tutte le domande.

La Regione si avvarrà, a tale scopo, dell'I.P.L.A. S.p.A. ai sensi della convenzione sottoscritta in data 22/12/2016 e repertoriata al n. 432-016.



Il sottoscritto:

- dichiara formalmente di essere conduttore  proprietario/a  possessore a titolo legittimo dei terreni sopra elencati sui quali sono radicate piante arboree riconoscibili come produttrici di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte;
- chiede che gli sia concessa l'indennità annua prevista dall'art. 4 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- si impegna a conservare le piante (o filari o gruppi di piante) per le quali verrà concessa l'indennità come formalizzato dal piano di coltura e conservazione allegato alla presente;
- dichiara di permettere la libera ricerca e raccolta dei tartufi su detti terreni ai ricercatori in regola operanti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- chiede che l'indennità sia allo/a stesso/a intestata e liquidata, tramite accredito su C/C bancario:

Codice IBAN \_\_\_\_\_

sollevando al riguardo le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale da ogni responsabilità nei confronti di tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo;

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita del diritto all'indennità;
- dichiara di essere/non essere titolare di reddito d'impresa (cancellare la voce che non interessa);
- allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Fatto a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il richiedente \_\_\_\_\_

**PIANO CULTURALE**

**Validità 5 anni**

#### **PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE**

Le piante oggetto di riconoscimento, pena il decadimento dell'indennità annuale, non devono essere abbattute. Il trattamento delle cotiche prative e degli erbai, dei terreni seminativi o impiantati con specie arboreo/arbustive (es. pioppeti, nocioleti) va eseguito per la cura del suolo e, in particolare, per il contenimento della vegetazione erbaceo-arbustiva invadente, secondo i criteri delle buone pratiche agricole.

#### **DIVIETI**

- Nella zona di rispetto é vietato l'apporto di materia organica eccedente il quantitativo ordinariamente utilizzato per la coltura in atto, così come l'accumulo di lettiera indecomposta. È vietato altresì l'allestimento di punti di abbeverata e di sosta, anche temporanea, per animali al pascolo.
- Nella zona di rispetto sono vietate le concimazioni ed il diserbo chimici. La concimazione minerale e l'uso dei fitofarmaci è consentito nei limiti previsti dalla norme tecniche per la produzione integrata del Programma di Sviluppo Rurale Regionale.
- Sono vietate pratiche e azioni che contrastano con le buone pratiche agricole e che, in particolare, possono determinare una eccessiva compattazione del suolo.

**Letto, confermato, sottoscritto, si impegna a rispettare le prescrizioni e i divieti di cui sopra:**

Fatto a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il richiedente \_\_\_\_\_

**DOMANDA DI CONFERMA DELL'INDENNITÀ ANNUALE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO**  
**in attuazione dell'art. 4, l.r. 16/2008**

Al Comune di \_\_\_\_\_

**Generalità del richiedente**

DENOMINAZIONE: \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Legale rappresentante \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Il sottoscritto:

- dichiara formalmente di essere conduttore  proprietario/a  possessore a titolo legittimo dei terreni sopra elencati sui quali sono radicate piante arboree riconoscibili come produttrici di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte;
- chiede che gli sia concessa l'indennità annua prevista dall'art. 4 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- dichiara di aver eseguito per l'anno in corso quanto previsto dal piano di coltura e conservazione delle piante (o filari o gruppi di piante) elencate nella domanda di erogazione presentata il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- dichiara di permettere la libera ricerca e raccolta dei tartufi su detti terreni ai ricercatori in regola operanti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- chiede che l'indennità sia allo/a stesso/a intestata e liquidata, tramite accredito su C/C bancario:

Codice IBAN \_\_\_\_\_

sollevando al riguardo le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale da ogni responsabilità nei confronti di tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Fatto a \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Il richiedente \_\_\_\_\_

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE  
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DI \_\_\_\_\_  
in attuazione dell'art. 4, l.r. 16/2008**

**Generalità del richiedente**

DENOMINAZIONE: \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Legale rappresentante \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

conduttore  proprietario/a  possessore a titolo legittimo dei terreni indicati nella domanda  
prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Svolte le necessarie indagini ed assunte le opportune informazioni la Commissione ha accertato che sui terreni suddetti insiste il numero di piante arboree di specie idonea, di riconosciuta capacità tartufigena nei riguardi del *Tuber magnatum* Pico specificato nella colonna H, compilata dalla stessa Commissione, del prospetto contenuto nella suddetta domanda e quindi ammissibili al beneficio dell'indennità, per un totale di \_\_\_\_\_ determinato in base alla normativa in vigore.

Ai fini del presente accertamento, la Commissione è stata integrata secondo legge da due rappresentanti dei cercatori di tartufo iscritti alle Associazioni regionali di cercatori, e precisamente:

1\_ Signor/a \_\_\_\_\_ designato/a dall'Associazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

2\_ Signor/a \_\_\_\_\_ designato/a dall'Associazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_